

Proposta di legge regionale di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo “Disposizioni per rafforzare gli strumenti di partecipazione e di democrazia”

Relazione

La presente proposta di legge intende rafforzare gli strumenti di partecipazione attiva dei cittadini all'elaborazione delle politiche regionali nonché incrementare la trasparenza e l'informazione sugli atti pubblici. A tal fine, la legge proposta impegna la Giunta regionale a presentare in tempi rapidi due disegni di legge:

a) un disegno di legge per istituire e disciplinare il Dibattito pubblico regionale come processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti ed interventi che hanno una particolare rilevanza per la comunità regionale;

b) un disegno di legge per migliorare l'efficacia degli strumenti di democrazia diretta disciplinati dalla legge regionale n. 19/2003, in particolare per quanto riguarda le modalità di promozione del referendum popolare consultivo e una sensibile riduzione del quorum di votanti necessari alla validità del referendum popolare propositivo in coerenza con i parametri approvati dal Parlamento italiano nell'ambito della revisione costituzionale

Inoltre, la proposta di legge impegna la Giunta regionale ad assumere i necessari provvedimenti per una maggiore trasparenza negli atti pubblici e un più ampio utilizzo degli strumenti informatici nelle pratiche amministrative.

Art. 1

1. La Regione rafforza l'attuazione del principio di sovranità popolare, afferma il diritto dei cittadini di partecipare attivamente all'elaborazione delle politiche regionali, incrementa la trasparenza e l'informazione sugli atti pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sottopone all'esame del Consiglio regionale:
 - a) un disegno di legge per istituire e disciplinare il dibattito pubblico regionale, inteso come processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti e interventi che hanno una particolare rilevanza per la comunità regionale;
 - b) un disegno di legge per migliorare l'efficacia degli strumenti di democrazia diretta disciplinati dalla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale), in particolare per quanto riguarda le modalità di promozione del referendum popolare consultivo e una sensibile riduzione del quorum di validità del referendum popolare, in coerenza con gli indirizzi costituzionali.
3. La Giunta regionale assume, inoltre, i necessari

provvedimenti affinché, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge:

- a) sia possibile espletare via web almeno il 50 per cento dei procedimenti amministrativi;
- b) tutti gli atti dell'amministrazione regionale e delle società controllate dalla Regione siano resi pubblici, salvo un ristretto e specifico numero di atti per motivi di necessaria segretezza o riservatezza;
- c) gli atti complessi, come bilanci e piani, siano pubblicati, oltre che in versione integrale, in una versione semplificata, facilmente comprensibile da chiunque e siano resi pubblici con congruo anticipo rispetto alla loro adozione per consentire la formulazione di proposte e suggerimenti da parte della cittadinanza.